

Sulla liceità della pena di morte negli ordinamenti giuridici moderni

**Relazione tenuta il 27.04.2011 all'Università di Benevento
Facoltà di Giurisprudenza – Cattedra di Filosofia del Diritto
Ciclo seminariale su Giusnaturalismo e Diritti Umani**

ooooooo

Introduzione metodologica

Per parlare della pena di morte negli stati moderni non penso si possa partire da precisi standards concettuali o, per meglio dire, da specifiche categorie giuridiche.

Mi riferisco, in particolare, agli ordinamenti dotati di Costituzione ed a un'ipotetica *summa divisio* che invece tale non è perché smentita dalla realtà : infatti, c'è la pena di morte in Stati costituzionali forti e rigidi e non c'è la pena di morte in Stati che non hanno una Costituzione rigida come noi la conosciamo. Ad es. l'Inghilterra non ha più la pena di morte, viceversa presente in molti Stati dell'Unione del Nordamerica (gli USA) .

Intendo, dunque, argomentare l'intervento in maniera meno generale ed astratta, più empirica e comparata, seguendo fili discorsivi di razionalità pratica, di senso comune ma anche di tipo costi-benefici, nell'ambito di principi di giustizia elaborati dal liberalismo .

Certamente oltre il dato normativo contingente, quale ad es. quello del nostro ordinamento.

Perché se dovessi parlare della liceità, soltanto della liceità della pena di morte nello Stato italiano, dovrei dire che non c'è molto spazio (argomentativo), non ne possiamo parlare più di tanto; è illecita, illegale... punto. Lo dice la nostra Costituzione e ce lo dice talmente chiaramente all'art. 27 quando tassativamente prescrive : “ Non è ammessa la pena di morte” . E dal 2007 con la L. Costituzionale n. 1 (ottobre 2007) è stato escluso anche l'inciso

eccezionale che prima c'era, laddove diceva: "Se non nei casi previsti da leggi militari di guerra". Ma questo era già un anacronistico retaggio, sia pure al massimo livello (quello costituzionale), perché dal 1994 con legge ordinaria è stata prevista la soppressione della pena di morte come pena massima anche per le leggi militari di guerra.

Questo, poi, ha posto altri problemi di giustizia : a proposito delle "famose" missioni di pace, sulle quali c'è molto da discutere. Missioni di pace o missioni di partecipazione alla guerra ? Conosciamo gli eventi e su questo sicuramente i colleghi costituzionalisti della **prof.ssa Laura Zavatta** - *che voglio ringraziare pubblicamente per l'opportunità concessa* - hanno avuto molto da dire, probabilmente si son dovuti arrampicare sugli specchi perché l'art. 11 della Costituzione forse è stato violato più di una volta, ed in più di una occasione.

Un approccio comparato : caso italiano (2005) e inglese (1952) come problemi di benessere sociale

Dicevo prima di un approccio necessariamente comparato, utile anche per chiarire quello che è stato il Codice Rocco (pur sempre il nostro codice penale vigente) e quella che è la formulazione della nostra Costituzione, una delle più avanzate sul punto (questo va detto perché normalmente in Italia si guarda sempre altrove, è un'epoca in cui ci piangiamo continuamente addosso in uno stato di decadenza, vagamente in stile giapponese, in quanto i nipponici hanno conosciuto una decadenza soprattutto economica, hanno vissuto per 20 anni una depressione socio-economica che stiamo vivendo anche noi nell'ultimo decennio. Abbiamo assunto il piglio per cui diciamo che *solo in Italia succede questo e in nessun'altra parte del mondo sviluppato* ... il più delle volte per giustificare situazioni inerziali, di pura apatia, che nella vulgata mass-mediatica ci vedrebbero vittime di chissà quale complotto di poteri occulti, poteri forti etc.) .

A parte la digressione - amara - sul *nostro attuale sentire*, per ritornare in argomento va detto che la legge fondamentale italiana del 1947, entrata in vigore a gennaio del 1948, è stata una delle prime a costituzionalizzare il divieto assoluto della pena di morte, e questo non

dovrebbe essere dimenticato se pensiamo che nella convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 1950 non c'era ancora il divieto della pena di morte, aggiunto solo con l'ottavo protocollo ma questo in epoca molto successiva agli anni '50.

Questo per dire che ci sono situazioni in cui non abbiamo nulla da invidiare ad altre nazioni, anche per quanto riguarda fondamentali istituti giuridici. Come succede pure per l'ergastolo (di cui ha parlato prima il collega Enrico Riccio), una pena sicuramente lecita e legittima, che però viene da più parti ritenuta ingiusta perché vanificherebbe la funzione rieducativa della pena pur assunta a principio costituzionale.

Ma, al di là dei nostri confini, vediamo che uno degli ordinamenti giuridici contemporanei che mantiene la pena di morte, poi vedremo perché, sono gli Stati Uniti d'America, dovrebbero essere ora 34 Stati su 50, comunque la maggioranza.

Recentemente è stata abrogata nell'Illinois, ultimo Stato abolizionista, almeno per il momento, perché lì basta un decreto del governatore a dire sì o no alla pena di morte, anche se la decisione è condizionata ed orientata fortemente dall'intera opinione pubblica.

Badate bene, stiamo parlando della pena di morte e della sua liceità negli USA, che sono considerati la patria della democrazia liberale e (per molti, anche europei) libertaria.

E per ricollegarmi in termini pratici sia alla pena di morte che all'ergastolo, che pure si assume contrario alla funzione rieducativa della pena, farò l'esempio che venga da noi un nordamericano e ci chieda : *come è possibile che in Italia si verificano casi come quello del massacratore del Circeo (1975), Angelo Izzo, che condannato all'ergastolo, a seguito dei vari benefici concessi agli egastolani - benefici che per noi italiani possono essere una conquista di civiltà - esce di galera ed uccide altre due persone nel 2005 ? .*

La domanda è senz'altro pertinente perché è legittimo chiedersi, come problema di benessere sociale, se la società/collettività "*sta meglio*" con l'eliminazione del "mostro",

dopo il (primo) massacro del 1975, o piuttosto con la riabilitazione del detenuto Izzo, che beneficiando di sconti (di pena) legittimi (dei quali parlava precedentemente l'avv. Riccio) , nel 2005 ha però potuto ammazzare altre due persone.

Ma un altro caso, in parte diverso, si era posto nel 1952 in Inghilterra, quando esisteva ancora la pena di morte, che però non fu applicata ad un soggetto che oggi chiameremmo serial killer. Costui aveva ucciso due bambine in tenera età, dopo aver praticato anche violenza su di loro. Incarcerato, non venne condannato alla pena di morte (cosa che era possibile allora in Inghilterra), riuscì ad evadere ed uccise altre due bambine.

Ancora una volta, anche ora, ci chiediamo, legittimamente : *lo stato di benessere sociale aumentò o diminuì a seguito di tale episodio e della mancata applicazione della pena capitale ?*.

Giusnaturalismo e diritti umani

Ma per tornare al titolo del seminario vorrei dire che è davvero molto interessante, abbraccia tutto quando dice "Giusnaturalismo e diritti umani". Infatti, nel giusnaturalismo e nella teoria dei diritti umani ci sono giustificazioni tanto per la tesi *pro pena di morte* che per quella abolizionista, che è quella che in Italia ormai accettiamo quasi come un dato di natura. Dico un dato di natura perché l'art. 27 della nostra Costituzione, quando afferma che non è ammessa la pena di morte, si riallaccia a quella che in materia di diritti di libertà è la norma fondamentale, ossia l'art. 2 della stessa Costituzione, dove dice che "La Repubblica italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo".

Che cosa significa la formula "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo" (che, vi dico subito, non era esattamente nelle intenzioni dei Costituenti) ?. Questa espressione è stata vista nell'interpretazione successiva come una grande vittoria dei giusnaturalisti moderni perché è stato detto che nella carta costituzionale si riconosceva che esistono dei diritti

naturali, dei diritti fondamentali dell'uomo che vengono soltanto riconosciuti e che pertanto vengono prima del momento giuridico; prima che il potere politico lo costituisca come diritto formale e materiale e lo consacra come uno dei diritti fondamentali (e sappiamo che nell'ambito della Costituzione sono quattro i diritti inviolabili, tali ritenuti in via di interpretazione) . Ecco, quindi, un bagaglio di valori giuridici che fanno, non solo della costituzione italiana ma anche della sua interpretazione, quanto di più evoluto ci possa essere sotto il profilo del rispetto dei diritti umani.

Dicevo che nel giusnaturalismo troviamo ragioni a favore e ragioni contrarie alla pena di morte ; difatti, non possiamo pensare che gli italiani sono stati così bravi da sopprimere la pena di morte nel 1947, e altri invece siano ancora degli Stati rozzi, dei popoli poco civili. Vi faccio presente che la pena di morte attualmente è presente in paesi che sono al vertice dell'Indice di Sviluppo Umano, cioè di un indice che non parla soltanto della ricchezza economica, del benessere materiale ed economico; in particolare sto parlando del Giappone e degli Stati Uniti d'America.

Il Giappone è un'altra delle democrazie che conserva la pena di morte, nonostante che abbia una costituzione, che risale al 1946, quindi esattamente coeva a quella italiana. Anche il Giappone aveva perso la guerra come noi, eppure ha una costituzione nella quale non è stata vietata la pena di morte. Nonostante che mantenga nella sua costituzione un articolo che vieta i trattamenti inumani e vieta quindi le pene atroci (c'è infatti un articolo che, che come negli Stati Uniti, vieta questi trattamenti atroci e inumani). Tuttavia, il Giappone ha mantenuto la pena di morte e ne ha fatto uno dei caposaldi della politica giudiziaria criminale (repressiva). Leggevo recentemente un sondaggio che vedrebbe l'80% della popolazione nipponica ancora favorevole alla pena di morte. E' vero che il numero delle

esecuzioni capitali è sicuramente diminuito nel corso degli anni, però non c'è ancora un problema pubblico di messa in discussione della pena di morte.

Pena di morte e globalizzazione

Rispetto ad un panorama così variegato noi possiamo solo cercare di valutare ragioni che negli ordinamenti giuridici, anche sovranazionali, trovano risposte differenti.

Il mio punto di vista, molto personale, è questo : *la pena di morte in via di estinzione nel mondo è una conseguenza felice ed auspicabile della globalizzazione.*

Sono convinto e penso che gli argomenti etici a favore della soppressione della pena di morte, che sicuramente ci sono e sono molti (e personalmente condivido), in un mondo chiuso, meno globalizzato e meno "velocizzato" di quello attuale, avrebbero richiesto, per potersi affermare, molto, molto più tempo rispetto alla situazione attuale in cui grazie al web, ad internet, "basta" che un gruppo di attivisti, nella parte più sperduta del mondo si mobiliti per suscitare un moto di sdegno, una indignazione morale quasi planetaria .

Tutti abbiamo visto non molto tempo fa la questione che si è sviluppata nel Myanmar e sappiamo cosa è successo. I monaci buddisti scesi in strada insieme a larghe frange della popolazione (dove i rivoltosi erano candidati sicuramente alla pena di morte), grazie alla campagna internazionale resa possibile dal web hanno potuto evitare, almeno in buona parte, esecuzioni sommarie e capitali. Quindi penso che lo sviluppo delle nuove tecnologie della comunicazione sia stato fondamentale per l'affermazione di quei diritti umani che sicuramente hanno portato ad una notevole diminuzione nel corso del tempo dei paesi che mantengono in vigore la pena di morte come pena capitale.

Stili culturali diversi

Guardate, l'argomento di cui ho parlato prima potrebbe sembrare scontato, ma i nordamericani hanno una formazione culturale diversa dalla nostra, sono pragmatici, o pragmatisti, e quindi valutano soprattutto gli argomenti che potremmo sbrigativamente dire di tipo economico, anche se non è corretto indicarli così.

È vero che ci sono molti studi empirici sui costi del trattamento dei detenuti nel braccio della morte, o di quanto costi di per sé l'esecuzione della pena di morte. Questo modo di pensare non deve spaventarci o meravigliarci perché nasce in Europa : nasce in Europa quando Cesare Beccaria, che era milanese, un grande illuminista, ha scritto "Dei delitti e delle pene" e lo ha impostato soprattutto in termini di contabilità economica (una anticipazione della moderna teoria costi/benefici), dimostrando che effettivamente le pene inumane erano quelle che non avevano giustificazione di razionalità economica. Fornendo, quindi, delle motivazioni molto più forti di quelle che potrebbero essere delle argomentazioni etiche, presenti nei giusnaturalisti, e che vengono riprese dal padre dell'utilitarismo, Bentham.

Potremmo dire che gli USA hanno la pena di morte perché risponde ad una precisa filosofia di vita, che è una filosofia del diritto ma anche una filosofia economica.

Nella Costituzione degli Stati Uniti d'America c'è scritto che ogni individuo ha diritto alla ricerca della felicità, frase che troviamo anche nella Costituzione del Giappone.

Si argomenta in questi Stati, per giustificare la pena di morte: *"Se in una condizione di natura, ossia precedente ad una teorizzazione e costruzione giuridica la vita delle persone è uguale, cioè si ha un uguale valore della vita di ciascuno, perché mai la pena di morte dovrebbe rappresentare un dato negativo? Cioè, se la vita ha questo valore così forte ed assoluto, anche in uno stato ideale e pregiuridico di natura, per quale motivo ci può esser tolta, può essere soppressa ?"*.

Qui la (teoria della) funzione rieducativa delle pene diventa una violazione di uno dei fondamentali principi dello stato di natura : il fatto di equiparare la vita di chi contribuisce allo sviluppo della società a quella di un assassino (pensate al caso giapponese, che adotta una filosofia di vita sicuramente più di tipo organicista che individualista...e stiamo vedendo come questa popolazione affronti con grande compostezza e dignità tragedie immani ed epocali come quella che stanno vivendo). Per costoro è un argomento quasi di natura dire che la vita di un pluri-omicida non vale quella di una persona che non si macchia di crimini efferati.

Mentre a noi sembra un ragionamento quasi assurdo, però questo ci fa riflettere e capire del perché in Europa (*fortunatamente !*) non c'è più la pena di morte con esclusione della Russia (anche se di fatto non viene più applicata dal 1999).

Ma noi europei, che pensiamo (a torto o a ragione) di vivere nella parte più evoluta del pianeta, siamo *solo* 580 milioni di persone, poca roba rispetto all'India dove sono un miliardo e 150.000 persone. E in India, che è un ordinamento democratico, c'è la pena di morte. In Cina, Stato assai diverso, l'unica forma di comunismo mai realizzato che sta andando alla grande (ormai la seconda potenza mondiale dopo gli USA), c'è la pena di morte, putroppo applicata ed eseguita a ripetizione.

Quindi, abbiamo che sicuramente delle potenze mondiali, in larghe parti del mondo, affidano ancora l'estrema ratio della punibilità alla soppressione della vita.

In prospettiva storico-comparata, tornando al nostro ordinamento, voglio leggervi un passaggio dalla "Relazione al Re" del codice Rocco, che viene dopo il codice Zanardelli, codice liberale del 1889, molto all'avanguardia (sicuramente per l'epoca), purtroppo superato dal fascismo. Nella Relazione al Re del codice penale, all'art. 8, dell'allora Guardasigilli si legge che la pena di morte ha la massima efficacia vendicativa , e come la

giustifica ? Dice : “*questa pena placa meglio il sentimento offeso dei parenti e degli amici della vittima e soddisfa più completamente l’opinione pubblica indignata*” .

Guardate che questo è scritto nella relazione preliminare al codice penale ancora vigente. Certo in Italia non c’è più la pena di morte perché è stata superata nel ’47-48 dalla Carta Costituzionale, e del resto sono esattamente le stesse motivazioni che trovereste affermate da un giurista nordamericano favorevole alla pena di morte.

Allora vediamo che c’è questa tensione, sia pure molto conflittuale e per nulla lineare e scontata, nel ’900 verso l’affermazione dei diritti umani come valore assoluto, come valore preminente rispetto a valutazioni di tipo utilitaristico, di cui vi ho parlato prima, una affermazione dei diritti umani soprattutto per effetto delle Carte dei Diritti Internazionali. Pensiamo al Tribunale Internazionale dell’Aja ma anche a quello che si è sviluppato con il movimento globale del mondo; prima ho accennato anche a Ghandi (un grande avvocato), forse però lui non è riuscito in quello che avrebbe voluto, in India c’è la pena di morte eppure l’India è una grande (geograficamente e per numero della popolazione) democrazia.

Un possibile e plausibile principio dirimente : l’irreparabilità dell’errore giudiziario

Abbiamo visto che ci possono essere argomenti razionali a favore e contro la pena di morte. Ma ci può essere un argomento che invece fa da *discrimine*, dirimente nell’uno o nell’altro senso ? . Penso di sì, e ne parleremo di qui a poco.

Prima voglio ricordare quello su cui si sta lavorando, da anni, a livello internazionale affinché tutti gli ordinamenti giuridici si possano allineare alla posizione abolizionista; questo passaggio preliminare viene dalle risoluzioni dell’Onu sulla moratoria delle esecuzioni della pena di morte. Effettivamente quasi tutti gli Stati che mantengono in vigore la pena capitale hanno accettato (o dichiarano di volerlo fare) di soprassedere e di

sospendere le esecuzioni in attesa che l'ordinamento internazionale possa assumere una posizione univoca, e (si spera) definitiva, sull'abolizione della pena di morte.

Qual è l'argomento dal quale, a mio avviso, dobbiamo partire per rispondere al quesito sopra posto? Faccio qui riferimento al **Voltaire** nel "Trattato sulla tolleranza".

Questo Trattato parte da un caso estremamente pratico; vedete, quindi, come le grandi discussioni o teorizzazioni - *che sicuramente la prof.ssa Zavatta vi illustra molto bene nel suo corso di studi* - prendono sempre spunto dalla realtà pratica.

Voltaire affrontò un caso particolare, di pena ingiusta, dunque il trattato sulla tolleranza si costruisce come risposta al problema cruciale e drammatico del sangue innocente.

Cosa era successo ? Un negoziante di Tolosa era stato incriminato in quanto ritenuto responsabile della morte del figlio. In realtà non era stato lui (il figlio si era suicidato), fu comunque incriminato e giustiziato, impiccato nel 1761. La famiglia di questo commerciante, dal nome Jean Cala, era facoltosa, dunque poté ingaggiare Voltaire : pensate se fosse stato un povero contadino, di uno sperduto luogo !. *Mutatis mutandis*, pensate se non ci fosse stata la globalizzazione, lo sviluppo delle tecnologie, che cosa poteva succedere *ad es.* all'ultimo contadino della Cina (e purtroppo succede tuttora a determinate minoranze che vengono perseguitate, minoranze religiose e non solo).

Quindi, per tornare al caso, succede che questa famiglia ingaggia Voltaire perché vuole che la memoria del congiunto venga riabilitata, in quanto per nulla responsabile della morte del figlio, ed infatti si scatena una campagna di riabilitazione che termina nel 1765.

Leggo dal libro di Salvatore Veca, *Dizionario Minimo. Le parole della filosofia per una convivenza democratica*, Frassinelli ed. : "Il Consiglio di Stato decise la revisione del processo e con voto unanime decretò la riabilitazione della memoria di Jean Cala e riconobbe l'innocenza dell'intera famiglia...". Ecco allora che sono arrivato al dunque, al motivo per cui

possiamo essere d'accordo nel riconoscere che il caso (citato) di Angelo Izzo vale, purtroppo, la candela (espressione sbrigativa e brutale al cospetto di vite spezzate).

Perché il dato (*ineliminabile*) della irreparabilità della pena di morte rende impossibile la correzione dell'(*ineliminabile*) errore giudiziario .

Il Trattato sulla tolleranza di Voltaire verte tutto su questo : sulla inevitabilità dell'errore giudiziario. Sapete perché in America si parla tanto della macchina della verità, perché hanno sviluppato tutte queste tecniche che vorrebbero rendere quasi impossibile l'errore giudiziario ? Perché hanno il grande scrupolo morale di dover giustificare la pena di morte anche tenendo conto di quella che è un'esperienza quotidiana, che è appunto l'errore giudiziario. Quello che noi avvocati sperimentiamo tutti i giorni nelle aule di giustizia e quello che diventa assolutamente irreparabile ed irreversibile nel caso di pena di morte ingiustamente inflitta ed eseguita (e pensate a quanti casi si sono avuti anche negli USA).

Vengo così al "famoso" decreto del Governatore - di uno Stato nordamericano - che potrebbe giungere all'abrogazione della pena di morte. Perché i governatori vengono portati a conoscenza di casi in cui si dimostra l'innocenza del condannato-giustiziato, e questo si dimostra purtroppo *ex post* !!. Con lo sviluppo ed affinamento delle tecniche, attraverso l'applicazione dell'analisi del Dna, si è riusciti a scoprire morti innocenti ; esecuzioni capitali in casi nei quali la tecnologia ha poi dimostrato l'errore (anche laddove la macchina della verità aveva detto che non vi erano dubbi sul fatto che quella persona fosse colpevole, e che al contrario si dimostrano, ma solo *ex post*, casi di ingiustizia) .

Dunque, l'errore diventa irreparabile, irreversibile, in contrasto non solo con la riparazione di esso, che deve essere sempre possibile (non tollerando *ex se* eccezioni), ma anche con il principio, affermato nelle costituzioni moderne, della funzione rieducativa della pena.

Non è un caso che i paesi che mantengono la pena di morte non possano dare copertura costituzionale al principio della riparazione dell'errore giudiziario, come invece accade nel nostro ordinamento. Perché **nell'art. 24, ultimo comma, della Costituzione, c'è scritto che la legge determina le condizioni ed i luoghi della riparazione degli errori giudiziari.** Questo vuol dire che la legge costituzionale ci dice espressamente che la riparazione dell'errore giudiziario costituisce un valore fondamentale del nostro ordinamento.

Qual è il risultato, allora, di questo nostro incontro ? Che la soluzione che noi in Italia abbiamo a livello normativo, qui oggi l'abbiamo argomentata e dedotta secondo i canoni di una minima razionalità pratica, in maniera empirica e per casi concreti.

Dunque, possiamo affermare che in tutti gli ordinamenti moderni simili ed analoghi al nostro la pena di morte non può esistere (o resistere) .

Un altro caso "famoso" : chi sono i soggetti attivi contro la pena capitale

A proposito della funzione rieducativa della pena, concetto che siamo portati a pensare in maniera piuttosto astratta (se non evanescente) : sapete chi è uno dei più attivi nella lotta contro la pena di morte ? Si chiama Sergio D'Elia, è un ex terrorista di Prima Linea, un ex del terrorismo di sinistra degli anni '70. Ora nelle organizzazioni rivoluzionarie, sia di sinistra che di destra degli anni '70, era assolutamente legittimo avere tra le metodologie di affermazione (*per fortuna mai avveratasi*) anche quella della punizione del nemico di classe, antirivoluzionario, con il sacrificio della vita.

Non dimentichiamo che nel 1978 Aldo Moro è stato giustiziato da un sedicente autoproclamatosi "tribunale del popolo", perché le Brigate Rosse ritenevano di essere l'avanguardia di una nuova forma di Stato che sarebbe succeduta allo Stato borghese .

Ebbene, ci sono stati anche percorsi che hanno portato ad una pacificazione interiore, è appunto il caso di D'Elia. Che è diventato addirittura - *suscitando clamore e stupore soprattutto tra i tanti giustizialisti nostrani* - Senatore della Repubblica con il Partito Radicale. Oggi è un attivista di "Nessuno tocchi Caino" che è una delle organizzazioni mondiali più attive nell'affermazione della lotta contro la pena di morte.

Allora : ha senso o no il fine rieducativo della pena ?

Conclusioni

Vedete come questi discorsi, questi ragionamenti anche tra di noi avvocati (ecco il senso della ns. rivista *Rassegna del Foro Arianese* e perché il sito dell'Ordine è aperto a tutti) rendono chiara l'importanza del pluralismo delle ragioni, che è quello che ci ha insegnato Sen, un po' la pietra miliare, se vogliamo, dal punto di vista teorico dopo John Rawls.

John Rawls è stato il padre del neocontrattualismo, e nel 1971 ha scritto il famoso libro "Una teoria della giustizia". "L'idea della giustizia" è, invece, il testo che recentemente Amartya Sen (che ritengo una persona eccezionale) ha scritto.

Sen ha studiato in America, ha insegnato soprattutto in Inghilterra ed è stato premio Nobel dell'economia. Ma è soprattutto un filosofo che riesce a dare importanza a quei discorsi legati al benessere mondiale partecipando a vari programmi dell'ONU, ed è una di quelle persone che hanno contribuito allo sviluppo dell'affermazione dei diritti umani.

Noi sappiamo che c'è stato un momento in cui lo scetticismo scozzese (sto parlando di Hume, che è il precursore di Bentham e padre dello scetticismo moderno) ha avuto un grande peso nell'interpretazione ed affermazione dei diritti individuali .

Hume con la sua fallacia naturalistica ci ha ricordato che non si possono ricavare prescrizioni di tipo etico dai fatti ossia da osservazioni e valutazioni legate alla realtà dei

fatti. E ci sarà sempre quel *cigno nero*, come ci ha insegnato Popper, pronto a confutare una data teoria o ipotesi, ma questo cosa vuol dire se non l'accettazione del principio che le ragioni sono plurali ? Il che non significa, anzi rafforza il fatto che le soluzioni si possono trovare sempre attraverso il ragionamento critico e la discussione aperta .

Ovviamente quando parlo di ragionamento non mi riferisco solo alle aule di università o aule di giustizia, ma faccio riferimento ad una valutazione di tipo generale, quindi l'insegnamento che viene da queste persone che ci hanno preceduto (io sono del parere che Pascal avesse ragione) è che vale sempre la pena cercare una soluzione, anche attraverso il confronto forte e serrato e la discussione, perché le soluzioni si trovano sempre.

Per chiudere vi ringrazio per questo ritorno alle origini del diritto, perché il diritto pratico, quello che un giorno affinerete anche voi, ha bisogno di questi grandi pensatori.

Domenico Scala